

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 09/07/2019

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione acclusa al ricorso, allega che:

- in seguito ad annuncio pubblicato a settembre 2018 su un portale web al fine di vendere il proprio autoveicolo personale, si accordava con una persona fisica per la vendita di quest'ultimo al prezzo di 64.000,00 euro con regolamento dello stesso a mezzo assegno circolare (A/C) da consegnarsi al momento della conclusione del contratto;
- conscio del fatto che simili transazioni sono sovente assoggettate al rischio di frodi, in data 07.1.2019 si recava presso la filiale dell'intermediario A, ove intratteneva un rapporto di c/c personale, al fine di chiedere al direttore specifiche garanzie sul buon esito del pagamento, sulla sua irrevocabilità a seguito di accettazione del titolo e sul suo accredito da parte dell'istituto;
- a fronte di tali richieste, veniva rassicurato dal direttore sul fatto che eseguendo dei controlli preliminari sull'originale del titolo di credito tramite scanner se ne sarebbe accertata l'originalità e si sarebbero poste in essere verifiche di bene-emissione;
- in data 08.1.2019 si recava col promissario acquirente presso la suddetta filiale al fine di sottoporre a tali verifiche l'assegno circolare n. *612, apparentemente emesso



dall'intermediario B;

- dopo 30/40 minuti, espletate le verifiche, l'intermediario A provvedeva a assicurarlo della bontà del titolo e, dietro sua richiesta, provvedeva ad accreditarne l'importo sul c/c personale n. *157;
- dopo tutto questo, sempre in data 08.1.2019, il ricorrente stipulava contratto di vendita e consegnava il bene al compratore;
- in data 11.01.2019 il direttore della filiale dell'intermediario A gli comunicava che l'assegno circolare di cui sopra era risultato impagato in quanto falso e provvedeva a stornarne l'importo dal c/c;
- in data 15.1.2019 il ricorrente sporgeva denuncia querela in relazione all'accaduto e in data 12.2.2019 presentava reclamo ai due intermediari convenuti in questa sede i quali, rispondendo, negavano ogni pretesa;
- l'intermediario A eccepiva che il ricorrente, pur avvisato che nemmeno il bene-emissione lo avrebbe garantito del buon fine del pagamento, aveva insistito ugualmente per la negoziazione; confermava di avere effettuato tutti i controlli visivi e tecnici sul titolo ("Cai Pas" e di aver ricevuto la conferma telefonica di bene-emissione da parte dell'intermediario B), agendo con la massima diligenza;
- l'intermediario B dichiarava di non aver mai emesso il titolo in questione e di non essere mai stato contattato dal alcun incaricato dell'intermediario A in merito.

Esperito infruttuosamente reclamo, inoltra ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo:

di avviare la procedura di arbitrato nei confronti degli Istituti di credito in epigrafe emarginati affinché sia accertata e dichiarata la Loro responsabilità, solidale o alternativa, e venga, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione mediante ri-accredito sul proprio conto corrente dell'importo di € 64.000/00, ovvero del risarcimento del corrispondente danno da parte di chi spetta, per tutti i motivi sopra esposti o per ogni altra ragione che, all'esito del procedimento, emerga e/o sia ritenuta di diritto.

Convenuti ritualmente gli intermediario eccepisco come segue.

L'intermediario A afferma che:

- in data 7.1.2019 il direttore dell'agenzia, contattato dal ricorrente unitamente al suo sostituto, lo avvertiva che, per le particolari modalità di conclusione dell'affare, sarebbe stato opportuno ricorrere ad un BIR ("Bonifico importi rilevanti"), in modo da avere un accredito definitivo in c/c il giorno stesso dell'operazione;
- in data 8.1.2019 il ricorrente si presentava presso la filiale dell'intermediario A con un A/C emesso dell'intermediario B dichiarando che la banca dell'acquirente non poteva eseguire il BIR e chiedeva di verificare l'assegno al fine di perfezionare la vendita il giorno stesso, essendo impossibile una sua dilazione;
- gli operatori effettuavano un controllo visivo del titolo, un controllo con lettore ottico per le verifiche nel sistema "Cai-Pas" e provvedevano poi ad interpellare l'INTERMEDIARIO B emittente utilizzando il numero di telefono pubblicato sull'annuario ABI a cui rispondeva un addetto, il sig. B.; effettuavano infine verifiche tramite CERVED sul nominativo del promissario acquirente;
- avvisava il ricorrente del fatto che, pur risultando dai controlli l'assenza di anomalie



del titolo, ciò non poteva in alcun modo garantire il buon esito dell'assegno, che si sarebbe potuto avere solo al termine della negoziazione;

- il ricorrente provvedeva a girare l'A/C per l'incasso all'intermediario A, il quale accreditava s.b.f. l'importo dello stesso sul c/c personale del ricorrente;
- in data 11.1.2019 l'operazione si concludeva negativamente all'esito di impagato e l'importo di cui sopra veniva ri-addebitato in c/c;

Tutto considerato, l'intermediario A, dichiarandosi privo di responsabilità essendo la contraffazione non rilevabile ictu oculi rilevabile ed avendo contattato l'intermediario B, emittente, è stato contattato telefonicamente ricorrendo al numero pubblicato sull'annuario ABI, chiede all'ABF di rigettare le domande di parte ricorrente e in subordine, chiede che il Collegio tenga in considerazione il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

L'intermediario B afferma, tra l'altro, che:

- non ha mai rilasciato alcun bene emissione e non ha mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso;
- sussiste difformità tra reclamo e ricorso: nel reclamo vi era stata una richiesta di restituzione di 64.000,00 euro al solo intermediario A e che all'intermediario B veniva solamente richiesto di prendere posizione sull'occorso, mentre nel ricorso il ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la responsabilità dei due intermediari in solido o in via alternativa;
- con particolare riferimento al ricorrente, quest'ultimo risulta imprudente in conseguenza del fatto di non aver atteso la contabilizzazione dell'assegno accreditato s.b.f. e del fatto di non aver diligentemente controllato i dati presenti sulla carta d'identità del promissario acquirente, non notando perciò che di professione lo stesso facesse lo studente;
- con riferimento all'intermediario A dal semplice utilizzo degli strumenti di lettura e dalla verifica del QR code presente sull'A/C si sarebbe dovuta rendere conto della falsità di quest'ultimo.

L'intermediario B chiede quindi all'ABF di rigettare il ricorso perché infondato e in via estremamente subordinata che il Collegio tenga in considerazione il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ravvisa che alla luce del raffronto tra reclamo e ricorso, per un verso, le Disposizioni ABF prevedono che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e, per altro verso, la giurisprudenza dell'Arbitro è costantemente orientata nel fornire una interpretazione sostanziale e non formale del requisito dell'identità tra reclamo e ricorso. Quindi, nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere esaminato con riferimento ad entrambi gli intermediari coinvolti nell'operazione contestata.

Entrando nel merito, parte ricorrente lamenta la mancanza di diligenza da parte dell'intermediario A per aver quest'ultimo consentito l'incasso di un titolo contraffatto e chiede che sia ritenuto responsabile in solido o in alternativa con l'emittente intermediario B, il quale sarebbe stato contattato per la verifica di bene-emissione del titolo. Conseguentemente, chiede il rimborso di una somma pari all'ammontare dell'assegno



circolare apparentemente emesso in data 07.1.2019, dell'importo di 64.000 euro, e rivelatosi appunto falso.

Il Collegio riconduce la questione oggetto del ricorso alla materia del c.d. bene emissione, che è una prassi bancaria in virtù della quale la banca correntista del beneficiario di un assegno circolare, informandosi presso la banca emittente, conferma al cliente la validità dell'assegno stesso. Il bene emissione si differenzia da altri strumenti giacché non è contenuto nel titolo e consiste in una mera assunzione di informazioni che non si traduce in una obbligazione di natura cartolare. Il bene emissione riguarda, quindi, la regolarità formale di un assegno circolare. Una volta che la banca fornisce l'informazione sull'assegno circolare, la stessa non può essere inesatta (Cfr. Cass. n.24084/2008) e laddove si rivelasse tale, la banca è tenuta al risarcimento del danno, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n.10492/2001).

La decisione del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018 ha fornito delle linee interpretative utili per tenere conto degli orientamenti dei diversi Collegi territoriali evincendo dei criteri di indirizzo per ricercare e valutare le responsabilità rilevanti in casi simili a quello oggetto del presente ricorso, e che si riferiscono:

- (1) agli obblighi che gravano sull'intermediario negoziatore;
- (2) agli obblighi che gravano sull'intermediario emittente;
- 3) agli elementi a cui fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente.

Con riferimento al primo punto, va accertata la sussistenza di responsabilità in capo all'intermediario che ha negoziato l'assegno circolare (intermediario A). L'intermediario A, nel caso di specie, ha prodotto: i) il report dei controlli eseguiti tramite portale CERVED sul compratore, con esito negativo; 2) estratto dell'annuario ABI dove è stato reperito il numero della filiale emittente, da cui peraltro il Collegio evince che il codice ABI riportato per l'intermediario B risulti essere il 31*** e per lo sportello della città di CCC, il numero CAB è 14***; 3) l'A/C oggetto della negoziazione

In merito agli obblighi che gravano sugli intermediari negoziatori, il Collegio di Coordinamento nella succitata decisione n. 7283/2018 riferisce che "la questione vada affrontata tenendo conto delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all'emanazione dell'art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d'Italia. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell'adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016". In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è



stato previsto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE, a cui ha fatto riferimento infatti l'intermediario B. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa dal 29 gennaio 2018.

Con riferimento alla condotta specifica dell'intermediario A, la giurisprudenza dell'Arbitro, sulla scorta dei principi sostenuti anche dalla S.C., è solita affermare che, alla luce del principio di diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, la banca negoziatrice incorre in responsabilità nel caso in cui proceda al pagamento di un assegno la cui alterazione sia riscontrabile *ictu oculi*, attraverso un attento esame diretto dell'assegno, senza che sia richiesto l'impiego di attrezzature tecnologiche eccessivamente sofisticate e dispendiose. In altre parole, la responsabilità della banca può essere affermata qualora l'alterazione o contraffazione fosse agevolmente percepibile al momento della presentazione dell'assegno, mentre va esclusa laddove da un diligente esame a vista del titolo non fosse possibile rilevare l'alterazione e/o contraffazione dello stesso.

L'intermediario A evidenzia nelle sue controdeduzioni che dalle verifiche effettuate alla presentazione del titolo per l'incasso non sarebbero emerse anomalie in quanto:

- non erano riscontrabili alterazioni apparenti sul titolo, quali la presenza dei requisiti tecnici e presidi anti-frode tra cui il QR code (di cui però non vi è attestazione che si sia riscontrata la validità);
- non erano riscontrabili blocchi sul titolo a seguito di ispezioni sul circuito "Cai-Pass";
- mancavano segnalazioni in CERVED per il soggetto acquirente;
- non vi erano stati riscontri negativi all'interpello telefonico della banca emittente (intermediario B).

Dai controlli documentali eseguiti da questo Collegio emerge che il codice ABI presente sul titolo corrisponde al codice meccanografico presente negli Albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia per l'intermediario B (quindi, correttamente nell'assegno è visibile il numero "31***"); tuttavia, il codice CAB, per la filiale d'emissione (CCC) a cui l'intermediario A ha dichiarato di aver indirizzato la telefonata, dovrebbe essere "14***" invece dello "016***" riportato nel titolo verificato, poi, come falso.

In merito ai controlli esperibili sul titolo in relazione alla citata check image truncation (CIT), in allegato alle circolari ABI è stato altresì presentato un fac-simile. A parere del Collegio non si comprende per quali ragioni siano stati posti in essere controlli diversi dalla verifica elettronica del QRcode, in alcuni casi pertinenti (sistema "Cai-Pas") in altri meno (CERVED). Il Collegio nota marginalmente come nel fac-simile delle circolari ABI si legga nell'ultima riga (spazio 84-111) esattamente la stessa sequenza numerica 99999**** riportate nella medesima posizione dell'assegno falso qui oggetto di contestazione.

In aggiunta, aldilà della presenza di segnali visibili *ictu oculi* che avrebbero dovuto insospettire l'intermediario A, il fatto di aver proceduto tramite una rassicurazione ottenuta per via telefonica dal (non verificato) intermediario B, riporta all'orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 7283/18), per cui l'intermediario negoziatore "avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione."

A parere di codesto Collegio, quindi, e sulla base degli indirizzi del Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento, l'intermediario A ha agito con grave negligenza. Il Collegio ritiene che incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che non colga indizi di irregolarità dell'assegno, e non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica.

Per quanto concerne gli obblighi che gravano sull'intermediario presunto-emittente B, sempre il Collegio di Coordinamento riferisce, nella citata decisione n. 7283/2018, che "è più corretto chiedersi quali siano i comportamenti che devono tenere le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità" affermando che "tali Banche hanno l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento". Con riferimento al caso di specie, tuttavia, non si hanno elementi per far ritenere presenti per l'intermediario B elementi oggetti e provati per asserire un suo concorso di colpa, che quindi viene escluso da questo Collegio.

Infine, per quanto concerne gli elementi a cui fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente, nella richiamata decisione n. 7283/2018 il Collegio di coordinamento ritiene come "in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno." Quindi, anche nel caso di specie, il possibile concorso di colpa della ricorrente è escluso.

Accertata quindi la responsabilità dell'intermediario resistente A e richiamati i principi espressi dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 7283/2018, questo Collegio ritiene in conclusione di dover rigettare il ricorso nei confronti dell'intermediario B, ed accoglierlo nei confronti dell'intermediario negoziatore A, condannandolo a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento la somma richiesta, ovvero 64.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'Intermediario (A) tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00). Non accoglie il ricorso nei confronti dell'Intermediario (B).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario (A) corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI